

IT
E-006105/2018
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione europea
(8.2.2019)

Per tali impianti, il diritto dell'UE in materia di rifiuti non fissa requisiti specifici di localizzazione per quanto riguarda ad esempio la distanza rispetto a zone residenziali. Tuttavia, in linea con gli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/98/CE¹, per rilasciare la relativa autorizzazione le autorità competenti devono accertarsi che l'impianto non costituisca una minaccia per la salute dell'uomo e l'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Directive on Industrial Emissions, IED)², le autorità competenti devono riesaminare e, se necessario aggiornare l'autorizzazione di Rocca Cencia nel caso di fenomeni di inquinamento significativo. Il pubblico interessato può partecipare a questa procedura (articolo 24, paragrafo 1, IED) e ha l'accesso a una procedura di riesame in caso ad esempio di disaccordo sulle nuove condizioni di autorizzazione. Inoltre, in considerazione delle conclusioni della decisione (UE) della Commissione 2018/1147 per lo smaltimento dei rifiuti³, le condizioni dell'autorizzazione di Rocca Cencia (ad esempio i livelli delle emissioni atmosferiche) devono essere riconsiderate e, se occorre, modificate entro il 17 agosto 2022 (Articolo 21, paragrafo 3, IED).

In linea con la sua comunicazione del 2016 "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"⁴, la Commissione dà priorità ai suoi sforzi di esecuzione relativamente ai casi che rivelano una violazione sistematica del diritto dell'UE in uno Stato membro. La Commissione in questa fase non dispone di elementi che indichino violazioni sistematiche nel caso in questione.

Spetta alle autorità italiane competenti adottare le misure opportune in merito, compresa l'organizzazione e l'esecuzione di un'indagine epidemiologica.

La Commissione si adopera per incentivare, sostenere e integrare le attività degli Stati membri nel campo dell'istruzione, nel rispetto della loro responsabilità generale in materia di politica dell'istruzione. Pertanto, la Commissione non è competente per le questioni relative alla designazione di campus universitari.

¹ Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

² GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

³ Sulle migliori tecniche disponibili, GU L 208 del 17.8.2018, pag. 38.

⁴ GU C 18 del 19.1.2017, pag. 1.